

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – BARI
RICORSO

Per il Sig. **BOVE DANILO** (c.f.: BVODNL85C16F027G nato a Massafra – TA, in data 16.3.1985, ivi residente alla via Giotto n. 3), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Aldo Loiodice (PEC: loiodice.aldo@avvocatibari.legalmail.it – C.F.: LDCLDA41E20L328N) dall'Avv. Michelangelo Pinto (PEC: pinto.michelangelo@avvocatibari.legalmail.it - C.F.: PNTMHL73S27A662R) ed all'Avv. Pasquale Procacci (PEC: pasquale.procacci@avvocatibari.legalmail.it – C.F.: PRCPQL83P11L109L), giusta procura in calce al presente atto, che autorizzano le comunicazioni al fax 080/5219187 ed alla PEC loiodice.aldo@avvocatibari.legalmail.it, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Bari, alla Via Nicolai n. 29,

c o n t r o

- **REGIONE PUGLIA**, (Codice Fiscale: 80017210727), in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,
- **FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PA** (Codice Fiscale: 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

- **ZAZZARA FRANCESCO** (104° posto in graduatoria con 31,1 punti)
- **PALUMMIERI GIADA** (102° posto in graduatoria con 31,2 punti)
- **GALANTE LUCIANO** (134° posto in graduatoria con 30,7 punti)
- **FRADDOSIO AMALIA** (143° posto in graduatoria con 30,4 punti)
- **FATONE VALERIA** (172° posto in graduatoria con 30,1 punti)

per l'annullamento,

previa concessione di idonea misura cautelare

- della Determinazione n. 1177 del 6 novembre 2023, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia in data 7.11.2023, con cui il Dirigente della sezione Personale della Regione Puglia ha approvato i verbali e la graduatoria finale del concorso c.d. CUR NUE ("Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 126

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

unità, Categoria B3, presso la Regione Puglia, indetta con bando in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 999 del 24.9.2021”);

- - dell'allegato A alla predetta Determinazione n. 1177 del 6 novembre 2023 contenente la graduatoria integrale finale del concorso;
- - della successiva Determinazione n. 1261 dell'1.12.2023 con cui il Dirigente della sezione Personale della Regione Puglia ha approvato una rettifica alla graduatoria finale del suddetto concorso (incluso un altro soggetto tra gli aventi diritto alla riserva);
- - dell'allegato A-bis alla predetta Determinazione n. 1261 dell'1.12.2023 contenente la graduatoria integrale finale del concorso, così come rettificata;
- - della graduatoria finale del concorso c.d. CUR NUE, per come approvata e poi parzialmente rettificata dai predetti provvedimenti, nella parte relativa al punteggio assegnato al ricorrente in misura inferiore al dovuto ed alla sua collocazione all'interno della medesima, ai fini della doverosa rettifica del punteggio e della posizione conseguita;
- - di tutti i verbali concorsuali e delle valutazioni dei titoli ivi compiute dalla commissione esaminatrice nella parte lesiva dell'interesse dei ricorrenti al giusto collocamento in graduatoria, con particolare riguardo alle parti in cui (in violazione del principio dell'assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore) si è ritenuto di non poter assegnare punteggio ai titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, nonché alle parti in cui è stato illegittimamente omesso di assegnare al ricorrente (laureato) 3 punti ulteriori per il possesso del titolo del diploma di scuola secondaria superiore e di collocarlo nella posizione corretta in graduatoria;
- - in modo particolare del verbale n. 12 nella parte in cui, richiamati e fatti i criteri di cui agli art. 5 e 8 del bando, puntualizza che non procederà a valutare i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, omettendo di considerare e di prevedere l'applicazione del principio, del tutto consolidato e pacifico nel diritto vivente, dell'assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore;
- - in modo particolare, dei presupposti verbali n. 28, 29, 30 e 31 della commissione nominata in relazione al concorso in oggetto nella parte lesiva

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

dell'interesse dei ricorrenti al giusto collocamento in graduatoria, con particolare riguardo alle parti in cui la commissione ha ritenuto di non poter assegnare punteggio ai titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, omettendo di considerare ed applicare il principio, del tutto consolidato e pacifico nel diritto vivente, dell'assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore;

- - qualora si ritengano, i verbali e l'operato della commissione ivi documentato, conformi alle regole concorsuali stabilite dal bando, per l'annullamento dell'art. 8, dell'art. 3, dell'art. 5 e di ogni eventuale altra disposizione dello stesso bando avente analogo tenore, nella parte in cui si prevede la non valutabilità del titolo del diploma di scuola superiore non dichiarato nella domanda di partecipazione, pur in presenza dell'espressa indicazione e comprova in sede concorsuale, da parte del candidato, del possesso di un titolo di studio superiore ed assorbente rispetto al predetto (laurea) (ovvero, qualora tali disposizioni si ritengano interpretabili in tal senso);
- - ove occorra, di tutte le graduatorie provvisorie adottate e pubblicate sul sito istituzionale della Regione Puglia prima dell'approvazione della graduatoria finale;
- - di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale ancorchè non conosciuto.

PREMESSE IN FATTO

1) In esecuzione della Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 999/2021, la Regione Puglia ha pubblicato nel B.U.R.P. n. 123 del 30 settembre 2021 e sulla G.U. n. 85 del 26.10.2021 un bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione di 126 unità, Categoria B3, da assegnare alla Centrale Unica di Risposta (CUR) del servizio NUE delle sedi di Modugno, Foggia e Campi Salentina.

2) L'organizzazione e l'espletamento del concorso sono stati gestiti, per conto della Regione Puglia, da Formez PA.

3) L'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale di cui si discorre.

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

4) In data 6 novembre 2023, con Determina Dirigenziale n. 1166 di pari data è stata approvata dalla Regione Puglia la graduatoria definitiva di merito che ha individuato i 126 vincitori, tra i quali non figura in posizione utile il ricorrente.

5) In tale occasione è stato possibile apprendere che:

il Sig. Bove Danilo (Barcode n. 0000006699413) si è posizionato al 278° posto, avendo conseguito 29 punti.

6) Per l'ammissione al concorso era richiesto dall'art. 2 del bando il possesso del solo diploma di scuola media.

7) **L'art. 3** del bando prevedeva che nel modulo elettronico della domanda di ammissione fossero inseriti una serie di dati e dichiarazioni, tra cui il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo art. 5;

L'art. 5 del bando di concorso prevedeva l'attribuzione di un massimo di 8 punti in relazione ai titoli di studio ulteriori posseduti, così articolati:

- 3 punti per il titolo del diploma di scuola superiore;
- 5 punti per il titolo di laurea (triennale, specialistica o magistrale):

L'art. 8 del bando prevedeva che la graduatoria sarebbe stata formata sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova d'esame. Prevedeva, altresì: *“I concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di cui all'art. 5, i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, già dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando dovranno far pervenire ... entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli esiti della prova scritta, la documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza e/o riserva o la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.”*

8) Ai fini della partecipazione al concorso, gli aspiranti dovevano compilare una scheda anagrafica di registrazione nonché un modulo elettronico di presentazione della domanda di ammissione, da trasmettere per via telematica.

9) Tra i campi della domanda di ammissione da riempire vi era un menu a tendina in cui si richiedeva di indicare *“Titolo di studio ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso.”*

10) Il ricorrente ha interpretato questa indicazione del modulo nel senso che occorresse inserire solo un titolo di studio ulteriore.

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

11) Per questa ragione ha logicamente scelto di inserire il titolo di laurea, ritenendolo assorbente rispetto al sottostante diploma di scuola superiore, il cui possesso avrebbe dovuto darsi per implicito.

12) Per l'accesso a qualsiasi corso di laurea, infatti, è notoriamente obbligatorio il possesso del diploma di scuola superiore.

13) Il ricorrente, peraltro, aveva indicato il possesso del diploma di scuola superiore (oltre che della laurea) all'interno della scheda anagrafica compilata per l'iscrizione al concorso.

14) In seguito al superamento della prova di esame scritta il ricorrente ha regolarmente trasmesso alla stazione di concorso, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del bando, i documenti o le dichiarazioni sostitutive concernenti i titoli posseduti, ivi compresi quelli relativi al diploma di scuola superiore ed alla laurea.

15) Dall'esame della graduatoria nella parte recante i punteggi assegnati ai titoli, tuttavia, è emerso che al ricorrente è stato riconosciuto il punteggio di 5 punti previsto dall'art. 5 del bando per il possesso del titolo di laurea **ma non anche i 3 punti** previsti per il sottostante **diploma** di scuola secondaria superiore.

16) Qualora al ricorrente fossero stati correttamente assegnati i 3 punti spettanti per il possesso del diploma di scuola superiore, egli si sarebbe classificato in posizione di graduatoria utile all'assunzione e, precisamente, **almeno al 67° posto con 32 punti**. (al netto delle eventuali ragioni di precedenza o preferenza nei confronti dei concorrenti ex aequo con 32 punti, attualmente posizionati tra il 66° ed il 54° posto).

17) Detta posizione, consentirebbe al ricorrente di essere incluso tra i 126 vincitori e di conseguire la posizione lavorativa messa a concorso.

18) Vi è da osservare che la graduatoria di merito contiene esclusivamente il nome ed il cognome dei vincitori, con i punteggi assegnati, ma non anche i dati anagrafici e gli indirizzi.

19) Gli attuali controinteressati, tuttora presenti nella graduatoria definitivamente approvata, sono stati individuati all'esito di un'istanza di accesso proposta dal ricorrente già in data 30.6.2022 (allorchè era nota solo la graduatoria provvisoria) volta a conoscere i dati anagrafici (luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo di residenza) di almeno un controinteressato sostanziale individuato tra i soggetti suscettibili di venire dallo stesso scavalcati in graduatoria, che fu

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

riscontrata da FORMEZ PA con nota pec del 24.2.2023 (che ha fornito i dati di taluni controinteressati, ma non anche i relativi codice fiscale e luogo e data di nascita).

21) Per tuziorismo il ricorrente ha reiterato l'istanza di accesso in data 15/12/2023 al fine di conoscere i dati anagrafici ed il recapito di residenza di ulteriori controinteressati emergenti dalla graduatoria finale, occupanti il 67° posto ed il 106° posto (che, al pari di quelli già noti, sarebbero certamente scavalcati dal ricorrente, in caso di accoglimento del presente gravame).

22) Sempre con istanza di accesso inviata recentemente, al fine di conoscere la graduatoria finale completa dei nominativi di tutti i controinteressati, si è domandata copia dell'allegato A-bis alla Determina n. 1261 dell'1.12.2023 contenente l'intera graduatoria con i nomi di tutti i candidati, non pubblicata né divulgata dalla Regione e dal Formez, ma resa disponibile solo per il caso di esercizio del diritto di accesso.

23) Tutto quanto innanzi premesso si propone il presente ricorso al fine di far valere l'illegittimità della graduatoria impugnata e degli atti essa presupposti, connessi e consequenziali per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1. Violazione di legge - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del bando di concorso; violazione art. 6 comma 1 DM 270/2004; violazione e/o falsa applicazione del principio di assorbimento del titolo di studio inferiore nel titolo di studio superiore – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – Erronea presupposizione - Illogicità – irragionevolezza – disparità di trattamento – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – violazione del legittimo affidamento.

L'art. 5 del bando (o avviso) di concorso prevede l'assegnazione di 3 punti ai concorrenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e di 5 punti ai concorrenti in possesso di un titolo di laurea (triennale, magistrale o specialistica).

Il ricorrente ha dichiarato nella propria domanda di ammissione al concorso di possedere il titolo di laurea ma non anche il sottostante diploma di scuola superiore, ritenendo che il possesso di quest'ultimo dovesse darsi per implicito.

La laurea, infatti, è notoriamente un titolo di studio superiore ed assorbente rispetto al diploma di scuola secondaria superiore.

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

L'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 chiarisce che: *“Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.”*

I provvedimenti impugnati sono, dunque, illegittimi per aver mancato di considerare ed applicare il principio dell'assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore, assegnando al ricorrente solo i 5 punti previsti dall'art. 5 del bando per il possesso del titolo di laurea e non anche i 3 punti previsti per il possesso del sottostante diploma di scuola secondaria superiore.

La giurisprudenza amministrativa è granitica, sul punto, nell'insegnare che: *“Allorquando, infatti, un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell'ammissione al concorso stesso ma anche per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo de quo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio” di tale titolo comprendono quelle di quest'ultimi “sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento”. (TAR Lazio – Roma, Sez. I, n. 4259 del 12/4/2021; vd. anche TAR Lombardia – Milano Sez. III, 10.3.2022 n. 577).*

“Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad un concorso il diploma di geometra, deve ritenersi dovuta l'ammissione di un candidato in possesso della laurea in architettura o ingegneria, in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo” (Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2014, n. 260; Tar Basilicata, Sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 578; Tar Abruzzo, Pescara, 9 maggio 2008, n. 463; Tar Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004, n. 3028; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 432; id. 20 ottobre 1997, n. 1214) (TAR Lazio – Roma, Sez. III Bis n. 11559/2020 del 6.11.2020).

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

“Alla luce di quanto testé riportato sembra dunque doversi dare piena applicazione all'orientamento sopra accennato secondo cui il titolo superiore "assorbe" quello inferiore. Con una sola precisazione: la difesa dell'amministrazione comunale sostiene che il diploma di ragioneria poteva essere sostituito soltanto da altro titolo "equiparato, ossia di pari valore". Ebbene qui si è dinanzi ad un titolo persino "superiore", come si è avuto modo di osservare, il che disvela la totale irrazionalità del comportamento assunto dalla appellata amministrazione nel momento in cui - anche in dispregio ad elementari principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della PA (la quale dovrebbe avere sempre cura di reclutare "i migliori") - ha in concreto impedito l'accesso ai propri ruoli di un soggetto in possesso non solo di "titoli" ma anche di "capacità" (si vedano gli esiti del concorso che hanno visto l'odierno appellante classificarsi nettamente al primo posto della graduatoria finale) con tutta evidenza superiori rispetto a quelli degli altri candidati.”(Consiglio di Stato sez. V, n.11255 del 22/12/2022,).

Nel caso di specie, l'art. 5 dell'avviso di concorso non richiedeva neppure il possesso di uno specifico diploma o di una specifica laurea ai fini dell'assegnazione dei predetti punteggi e, quindi, la valutazione circa il possesso in capo al ricorrente del diploma di scuola secondaria superiore avrebbe dovuto essere automatica e risolversi, senza ulteriori indagini istruttorie, nell'attribuzione del relativo punteggio (in aggiunta ai 5 punti già riconosciuti per il possesso del titolo di laurea), così come prescritto dall'art. 5 del bando citato.

Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi per tutte le ragioni indicate in rubrica poichè, a fronte della dichiarazione fatta dal ricorrente di possedere un titolo di laurea, la Commissione avrebbe dovuto assegnare ad esso anche i tre punti per il titolo di scuola secondaria superiore, dovendo quest'ultimo ritenersi implicitamente dichiarato e posseduto in forza del titolo di studio superiore. I provvedimenti impugnati, oltre a violare la normativa citata, sono affetti da eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'erronea presupposizione, del difetto di istruttoria, nonchè da illogicità ed irragionevolezza.

L'omessa attribuzione dei 3 punti per il titolo pacificamente posseduto dal ricorrente contrasta anche con l'esigenza di selezionare, per la copertura del posto, i candidati più qualificati ed in possesso dei titoli più elevati.

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

I provvedimenti impugnati sono dunque viziati da evidente eccesso di potere anche sotto i distinti profili della disparità di trattamento e della violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

A ciò si aggiunga che l'odierno ricorrente, a mente dell'art.8 comma 5 dell'avviso di concorso, dopo il superamento della prova scritta, ha trasmesso tempestivamente all'indirizzo PEC indicato dal bando la documentazione attestante il possesso sia della laurea e sia del sottostante diploma di scuola secondaria superiore, a comprova dei titoli dichiarati e di quelli comunque pacificamente posseduti.

Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che gli atti impugnati, ivi inclusi tutti i verbali indicati in epigrafe, sono il frutto di un'erronea applicazione della normativa vigente e del bando concorsuale e comunque di un'istruttoria manifestamente carente in quanto svolta in contrasto con le evidenze documentali in possesso della Commissione.

Dall'esame dei verbali concorsuali (ad es. verbale n. 12 e verbali n. 28, 29, 30 e 31) si deve constatare come la commissione esaminatrice abbia aderito ad una interpretazione formalistica ma evidentemente errata delle previsioni dell'avviso pubblico laddove ha ritenuto, a mente di quest'ultimo, di escludere l'assegnazione di punti in relazione ai titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione, senza tenere in considerazione il principio dell'assorbenza del titolo superiore rispetto a quello inferiore.

Una tale interpretazione è stata ricavata, per implicito, dal combinato disposto degli art. 3 e 5 del bando (laddove l'art. 3 comma 5 lettera l) prescrive di indicare nella domanda di partecipazione i titoli ulteriori da sottoporre a valutazione, tra quelli indicati dal successivo art. 5) e dal primo periodo dell'art. 8 comma 5 dell'avviso di concorso in cui, nel prevedere che i concorrenti comprovino i titoli dichiarati, si stabilisce che: *"I concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendono far valere i titoli di cui all'art. 5, i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, **già dichiarati nella domanda** e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire all'indirizzo Pec che sarà comunicato ai candidati..."*. Per contro, va osservato che anche il bando di concorso va interpretato secondo canoni di ragionevolezza, logicità e proporzionalità.

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

Una tale prescrizione non può trovare legittima applicazione (ostandovi il principio di assorbenza, oltre che la violazione dei canoni di ragionevolezza, logicità e buon andamento dell'agire amministrativo, nonchè degli altri indicati in rubrica) allorchè un candidato, come nel caso di specie, abbia dichiarato in domanda di possedere un titolo di studio superiore, avente carattere pacificamente assorbente rispetto al titolo di studio inferiore non esplicitamente dichiarato.

A nulla rileva, al fine di disconoscere i punti dovuti, la circostanza che il ricorrente abbia espressamente indicato nell'apposito modulo di domanda di ammissione il solo titolo di laurea, giacchè il possesso di quest'ultimo implica, secondo logica e ragionevolezza oltre che in base alla normativa vigente, il necessario possesso del sottostante diploma di scuola superiore, senza il quale non è possibile accedere ad un qualsiasi corso di laurea (**vd. l'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 già citato in precedenza**).

Qualora, denegatamente, si ritenga che il bando concorsuale (negli articoli 3, 5 e 8 sopra indicati ovvero in altri) rechi previsioni ovvero si debba interpretare nel senso di non doversi riconoscere il punteggio aggiuntivo ai concorrenti che non abbiano espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, pure a fronte del dichiarato possesso di un titolo di laurea avente carattere assorbente, **si impugna in parte qua il predetto avviso di concorsogiacchè** è da ritenere illegittimo per tutte le ragioni fino ad ora espresse e vizia in via derivata le conseguenti valutazioni della commissione, i punti assegnati ai ricorrenti e l'impugnata graduatoria finale.

Il bando di concorso non può legittimamente escludere l'operatività del principio di assorbenza che, come rilevato in precedenza, è un principio granitico del diritto vivente e risponde ad elementari canoni di uguaglianza (art. 3 Cost.), di ragionevolezza, nonchè di imparzialità e buon andamento della PA, dato l'indiscutibile interesse pubblico a che siano reclutati i candidati migliori e più qualificati in relazione al posto da ricoprire.

Ex multis, rammentiamo a noi stessi l'insegnamento del TAR Lazio già richiamato in precedenza che reputa meritevole del **riconoscimento del punteggio aggiuntivo prescritto dal bando** il candidato che sia in possesso di un titolo di

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti come rilevanti dal bando stesso. (vd. **TAR Lazio – Roma, sez. I, 12.4.2021 n. 4259**; vd. anche **TAR Lazio – Roma sez. I bis, 12.1.2021 n. 226**).

A non dissimili conclusioni perviene il **Consiglio di Stato**, il quale ha autorevolmente ritenuto il principio dell’assorbimento come idoneo ad imporsi anche a fronte di eventuali disposizioni difformi (ovvero interpretate in modo difforme) del bando di concorso: *“La suddetta tesi non può essere condivisa. Ed infatti, in base ad una sorta di “principio di continenza” la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi l’onere della documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto anche con l’esibizione di un titolo di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore”* ([Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 124](#). Principio questo ripreso anche da [Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2019, n. 3285](#)). Ancora la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha poi ribadito che: *“un titolo di studio superiore non possa comportare esclusione da posizioni lavorative, per cui sia prescritto un titolo inferiore (essendo quest’ultimo, evidentemente, comunque posseduto)”* [[Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6898](#)]. Dunque trova ampia conferma *“l’indirizzo giurisprudenziale ... che ritiene il titolo di studio inferiore assorbito da quello superiore”* ([Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 232](#)).” (**Consiglio di Stato sez. V 22.12.2022 n. 11255**).

I provvedimenti impugnati, dunque, sono illegittimi e meritano di essere annullati, con ogni conseguenza di legge anche ai fini della doverosa rettifica dei punteggi assegnati e dell’impugnata graduatoria di merito.

A ciò si aggiunga che i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i motivi indicati in rubrica nonché per violazione del principio euro-unitario del legittimo affidamento, poiché comunque la scheda anagrafica compilata dal ricorrente ai fini della partecipazione al concorso ed in possesso delle Amministrazioni resistenti conteneva l’espressa dichiarazione circa il possesso sia del titolo di laurea che del presupposto diploma di scuola superiore.

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

Pertanto, anche se un'analogia indicazione relativa al possesso del diploma di scuola superiore non era stata reiterata dal ricorrente nell'apposito modulo della domanda di ammissione, la Commissione avrebbe dovuto comunque tenerne conto, trattandosi pur sempre di dichiarazione proveniente dal concorrente e ritualmente inserita all'interno della documentazione prodotta all'atto della partecipazione concorsuale.

Ne consegue che, nell'ambito della procedura *sub iudice*, il ricorrente ha fornito tutte le informazioni utili per consentire alle Amministrazioni resistenti di attribuire il punteggio aggiuntivo (3 punti per il diploma di scuola superiore, oltre ai 5 punti per la laurea) illegittimamente disconosciuto.

La scelta di non assegnare i tre punti aggiuntivi dovuti per il possesso del diploma di scuola superiore, quindi, è illegittima anche perché irragionevole, illogica e basata su un'interpretazione vuotamente formalistica delle regole concorsuali, dal momento che il possesso del diploma di scuola superiore, pur non dichiarato nel modulo di domanda, risultava comunque attestato dal ricorrente all'interno della scheda anagrafica da egli contestualmente prodotta in sede concorsuale.

All'Illustrissimo Sig. Presidente del TAR Puglia – Bari

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

(art. 41, comma 4 del c.p.a.)

Come si è detto in narrativa, il ricorrente dispone degli indirizzi di residenza necessari per la notifica del ricorso, solo di taluni controinteressati.

Per tuziorismo, in data 15.12.2023, il ricorrente ha proposto un'istanza di accesso al fine di conoscere l'indirizzo di residenza di almeno un controinteressato tra quelli inseriti nella graduatoria definitiva ed ha poi anche chiesto di accedere alla graduatoria finale completa di tutti i nominativi dei candidati (allegato A-bis della Determinazione n. 1261 dell'1.12.2023).

Laddove il Collegio ritenga necessario notificare il gravame a tutti i controinteressati sostanziali, individuabili tra coloro la cui posizione in graduatoria sarebbe incisa in senso peggiorativo in caso di accoglimento del presente ricorso, si propone istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei candidati collocati dalla posizione 277 alla posizione 54 della graduatoria di merito di cui, peraltro, allo stato non si conoscono neppure tutti i nominativi (sia la Determina n.

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

1177 del 6.11.2023, e sia la successiva Determina n. 1261 dell'1.12.2023, indicano solo i nominativi dei 126 vincitori e, degli altri candidati, solo i numeri identificativi, o barcode, assegnati in sede di concorso).

I controinteressati sostanziali suscettibili di essere incisi nella loro attuale posizione in graduatoria sono in numero assai elevato per cui sarebbe estremamente gravoso provvedere alle relative notificazioni con i modi ordinari.

Anche se fossero noti, infatti, i dati anagrafici e gli indirizzi di tutti i controinteressati le notifiche dovrebbero essere effettuate a mezzo del servizio postale, trattandosi di persone fisiche prive di PEC iscritte nei pubblici registri utilizzabili per le notifiche nel processo amministrativo (ad es. INIPEC o REGINDE).

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti difensori, nella qualità in atti

CHIEDONO

di autorizzare il ricorrente a notificare per pubblici proclami il presente gravame ai controinteressati sostanziali emergenti dalla graduatoria, prescrivendone le relative modalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* emerge dalle deduzioni sopra riportate.

Quanto al danno grave ed irreparabile, si evidenzia che, a quanto è dato sapere, l'Amministrazione resistente sta procedendo con le assunzioni, con la conseguenza che, anche in virtù di scorrimenti, la Regione possa contrattualizzare altri candidati al posto del ricorrente, promuovendo un danno grave ed irreparabile in quanto consolida l'indebita posizione in graduatoria di altri concorrenti.

I provvedimenti impugnati ledono irreparabilmente l'interesse del ricorrente a beneficiare del corretto posizionamento in graduatoria.

Voglia, pertanto, Codesto Ecc.mo T.A.R. sospendere, quantomeno ai fini di un rigoroso riesame, l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Si chiede, preliminarmente, di autorizzare la notifica per pubblici proclami.

Si chiede, altresì, nel merito di voler accogliere il presente ricorso e, previa concessione di idonea misura cautelare, di annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.

Prof. Avv. Aldo Loiodice

Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187
Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Galleria Passarella n. 1 – 20122 MILANO – Tel. 02/76318288 – Fax 02/76318257
aldoloiodice1941@gmail.com
P.IVA: 08504540728

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 325,00.

Bari, lì 03 gennaio 2024

(Prof. Avv. Aldo Loiodice)

(Avv. Pasquale Procacci)

**ALDO
LOIODICE**

Firmato digitalmente
da ALDO LOIODICE
Data: 2024.01.04
10:24:31 +01'00'

(Avv. Michelangelo Pinto)

*Si certifica che il su esteso ricorso è conforme
all'originale nativo digitale dal quale è estratto*

(Prof. Avv. Aldo Loiodice)